

# È illegittimo l'avviso che riporta stralci del Pvc a carico dei fornitori

## Fatture inesistenti

Senza l'atto integrale si lede il diritto alla difesa. Non c'è prova della consapevolezza

**Giulia Pulerà**

È illegittimo l'accertamento che contesta l'uso di fatture soggettivamente inesistenti se fondato su un Pvc a carico di fornitori riportato solo per stralci nel provvedimento. Il contribuente, infatti, è impossibilitato ad una adeguata difesa, visto che le parti richiamate sono evidentemente solo quelle favorevoli alla tesi erariale.

Ad affermarlo è la Cgt di Reggio Emilia con la sentenza n. 174/1/2024 depositata il 29 luglio 2024 (presidente e relatore M. Montanari).

L'agenzia delle Entrate notificava ad una società esercente l'attività di commercio di autoveicoli usati un avviso di accertamento, contestando, tra l'altro, l'uso di fatture soggettivamente inesistenti. La contribuente impugnava il provvedimento, eccependo sul punto la mancanza di prove circa la consapevolezza dell'inesistenza soggettiva dei propri fornitori. Peraltro, l'intera tesi erariale era fondata su un verbale redatto a carico dei fornitori contestati sconosciuto alla ricorrente.

Il collegio emiliano ha ritenuto infondate le contestazioni, per entrambi gli aspetti.

➊ In primo luogo, la Corte di giustizia di Reggio Emilia ha rilevato che - in applicazione dei principi unionali (C-189/18), recepiti anche dalla Cassazione (tra le tante 20428/2020) - il mero riporto nell'accertamento di

stralci del contenuto dei Pvc redatti a carico dei fornitori non consente un adeguato diritto di difesa. La contribuente, infatti, ha diritto a prendere visione dei documenti nella loro integrità e completezza al fine di consentirle un controllo concreto e non fondato solo su quanto ritenuto dall'ufficio significativo al proprio fine. Il giudice in proposito ha scrupolosamente analizzato la giurisprudenza unionale secondo la quale l'amministrazione, se fonda la pretesa su prove ottenute nell'ambito di un processo penale, deve consentire al soggetto interessato l'accesso a tali elementi, non essendo sufficiente la mera sintesi. Ed infatti, la sintesi oltre a riportare evidentemente solo i dati ritenuti utili all'ufficio, non consente di contestualizzare gli elementi, impedendo così un'adeguata difesa.

Per tale ragione quindi, il collegio ha ritenuto illegittimo l'atto di accertamento.

➋ In secondo luogo, il giudice ha confermato l'annullamento anche per l'altro profilo, legato alla mancanza di prova della consapevolezza. In particolare, l'Agenzia non aveva dimostrato né che la società fosse parte attiva degli illeciti, tanto meno che fosse conscia di trovarsi all'interno di una truffa comunitaria, non avendo alcuna notizia sugli inadempimenti fiscali commessi dai fornitori (omessi versamenti dell'Iva).

In proposito, mancavano sia la prova che i fornitori non avessero versato l'imposta dovuta, sia che la ricorrente potesse averne conseguito un vantaggio economico attraverso una politica dei prezzi. Dai dati in atti, infatti, i prezzi praticati erano a valore di mercato. Da qui l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'ufficio alle spese di giudizio.